

PAESAGGIO – Sulla legittimità della previsione del Piano di Gestione regionale di un sito “Rete natura 2000” (Monti Amerini) che pone il divieto di realizzare nuovi interventi edilizi per habitat tutelati quale misura di conservazione del sito e sulla cedevolezza dell'opera di pubblica utilità al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali

Materia	Paesaggio
Sentenza	Cons. Stato n. 4810/2024

La nozione di “intervento edilizio” è estremamente ampia e generica ed è oggettivamente idonea ad abbracciare qualsiasi intervento che si traduca in una trasformazione del territorio. Anche la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni rientra nella nozione di “intervento edilizio” in quanto si compendia nella realizzazione di opere edilizie, che servono da supporto degli impianti di telecomunicazione. La previsione del Piano di Gestione del sito di importanza comunitaria, che vieta nel sito individuato quale Natura 2000 ogni intervento edilizio, va interpretata nel senso che determina l’assoluto e generale divieto di realizzare qualsiasi opera edilizia, *id est*, qualsiasi costruzione. L'art. 43 (già art.87) del d.lgs. 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali, ma si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali. La norma, inoltre, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all'interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui “Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole, come sancito dalla giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1058; parere Cons. Stato n. 94 del 2022).

Sentenza pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Massima a cura di: Servizio V - Tutela del Paesaggio